

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Ruggero Ruggiero



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 113 DEL 19/07/2010**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27.07.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 26.07.2010

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - R.G. N. 274/2010 = CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER LA R.C. PATRIMONIALE.

L'anno duemiladieci, il giorno diciannove, del mese di luglio, alle ore 15:006.02 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2010 al 11.08.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Comunale dott. Ruggero Ruggiero.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Totale Pag.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 126 (proponente: Sindaco) predisposta in data 15/07/2010 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/07/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 19/07/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 126.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 126 DEL 15/07/2010**

TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - R.G. N. 274/2010 = CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER LA R.C. PATRIMONIALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibere G.C. n. 125 del 10.09.2009 e n.139 del 01.10.2009 si stabiliva di intraprendere ogni iniziativa giudiziale al fine di vedere accertata e dichiarata la nullità dell'accordo stragiudiziale del 5/3/2007 e del verbale di conciliazione del 15.05.2007 stipulati con OMISSIS, conferendo il relativo incarico di patrocinio congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

- che in data 15.10.2009 i legali incaricati depositavano presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 165/2001;

- che con memoria notificata in data 22.12.2009 (prot. n. 35667) il dipendente da una parte sosteneva la validità ed efficacia dell'accordo transattivo, dall'altra agiva, contestualmente ed in via riconvenzionale, per il risarcimento di danni (professionali, morali e biologici) da lui assuntivamente subiti in conseguenza di una presunta "marginalizzazione del suo ruolo lavorativo", formulando così le proprie richieste: "a) sentire dichiarare l'immodificabilità della transazione del 15 maggio 2007 stipulata innanzi a questa Spett.le Commissione di Conciliazione concordata in virtù degli artt. 65 e 66 del D.LGs. 165/2001; b) corrispondere al sig. OMISSIS, a titolo di risarcimento del danno professionale soggettivo e di immagine, nonché professionale oggettivo l'importo di Euro 60.000, a titolo di risarcimento del danno morale l'importo di Euro 40.000, per violazione del danno biologico l'importo di Euro 30.000 o importi diversi risultanti di giustizia anche secondo equità e salvo il maggior danno che dovesse

*verificarsi in corso di causa.*”;

- che con Deliberazione G.M. n. 16 del 01.02.2010 l'Amministrazione comunale stabiliva di non accogliere le pretese avanzate con il tentativo di conciliazione, individuando il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione e dando mandato agli Avv.ti Andrea Berti e Alessandra Vita, dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e di rappresentarla dinanzi al Collegio suddetto;

- che all'esito dell'incontro tenutosi in data 25.02.2010 innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini, il Collegio dichiarava la mancata conciliazione della controversia;

- che con ricorso proposto dal Comune di Cattolica innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro depositato in cancelleria in data 30.04.2010, iscritto al RGL n. 274/2010 e notificato al OMISSIS in data 27.04.2010 (prot. n. 9962), l'Amministrazione formulava le seguenti richieste: *“1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità dell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 5/3/2007 e del verbale di conciliazione stipulato in data 15.05.2007; 2) condannare la controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.*”;

- che il Giudice del Lavoro fissava l'udienza di discussione per il giorno 16.07.2010;

- che il sig. OMISSIS in data 03.06.2010 depositava presso la cancelleria del Giudice del lavoro di Rimini memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: *“1) rigettare le domande tutte proposte dal Comune di Cattolica e dichiarare la legittimità, efficacia ed immodificabilità della transazione sottoscritta tra il Comune di Cattolica e il OMISSIS in data 15 maggio 2007 e stipulata innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini - Commissione di Conciliazione delle controversie di lavoro concordata in virtù degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001; 2) in via riconvenzionale, visti gli artt. 2103 c.c. e 2087 c.c., e ritenuta la illegittimità del prolungato demansionamento sofferto dal ricorrente, condannare il Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5 Cap. 47841 – nella persona del suo legale rappresentante a corrispondere al OMISSIS, a titolo di risarcimento del danno soggettivo e di immagine, nonché professionale oggettivo l'importo di Euro 60.000, a titolo di risarcimento del danno morale l'importo di Euro 40.000, per violazione del danno biologico l'importo di Euro 30.000 o importi diversi risultanti di giustizia secondo equità e salvo il maggior danno che dovesse verificarsi in corso di causa. Vinte le spese, competenze ed onori di causa.*”;

Vista la Nota del Dirigente del Settore IV prot. n. 988 del 13.01.2010 con la quale l'Amministrazione ha chiesto alla Compagnia di assicurazioni di attivare la polizza n. 1774520 per la “responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa di amministratori e/o dipendenti della Pubblica amministrazione”, valida dal 15.06.2009 al 15.06.2010, per la copertura del sinistro di cui trattasi;

Vista la risposta pervenuta in data 22.01.2010 (prot. n. 1813) con la quale la Compagnia ha chiesto di essere tenuta informata su eventuali sviluppi della vertenza;

Vista la Nota prot. n. 20185 del 06.07.2010 con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla Compagnia che, a seguito del suddetto ricorso (R.G. 274/2010) proposto dall'Ente, il OMISSIS ha depositato presso la cancelleria del lavoro memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente subiti, rinnovando la richiesta di copertura per il sinistro di cui trattasi;

Visto quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di assicurazione ed in particolare l'art. 17, rubricato Assicurazione "Claims made" - Retroattività, che espressamente prevede che *"L'Assicurazione ... vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno provocato il Sinistro siano stati posti in essere (periodo illimitato della garanzia retroattiva), purché tali sinistri non siano già all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti"*;

Ritenuto che l'art. 17 delle norme che regolano la Polizza n. 1774520 per la R.C. Patrimoniale garantisce l'operatività della polizza per il sinistro denunciato alla Compagnia;

Vista e condivisa la successiva Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 22/2010 del 15.07.2010;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

## DELIBERA

1) di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni al fine di far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande

risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto di assicurazione per la responsabilità patrimoniale dell'ente (polizza n. 1744520);

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati Andrea Berti e Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale, al quale è demandata la sottoscrizione della procura speciale alla lite e del documento di informativa sull'accesso alla mediazione prevista dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....